Studio ALFA s.r.l.
Via V. Monti, 1 | 42122 Reggio Emilia
T. 0522 550905 | F 0522 550987
www.studioalfa.it | info@studioalfa.it
P.IVA 01425830351
Cap. Soc. € 58.794 int. vers. Codice Fiscale Registro Imprese CCIAA di RE n. 01425830351 - REA n: 184111

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Comune di Salsomaggiore Terme
Piazza Libertà, 1
43039 Salsomaggiore Terme (PR)

SINDACO
Dott. Fritelli Filippo

ASSESSORE ALL'AMBIENTE
Dott. Marco Trevisan

DIRIGENTE SETTORE 3 – SERVIZI AL TERRITORIO
Ing. Rossano Varazzani

Equipe di Progettazione
Studio Alfa Srl

Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Geom. Gianluca Savigni

Ing. Lucio Leoni
Responsabile del Settore Fisico

Collaboratore Tecnico
Ing. Giuseppe Terlizzi

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento comunale definisce, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera h) della L. 447/95 e della L.R. 15/2001 e secondo gli indirizzi della Delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21/01/02, la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.
2. Il presente regolamento disciplina le attività di cantiere, l'attività agricola svolta con macchine rumorose che rispettano le norme di omologazione, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere dell'attività temporanea.
3. Dal regolamento vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone derivanti dal comportamento ed attività di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del C.P.

Art. 2 DEFINIZIONI

1. Per attività temporanea si intende qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito.

2. La Classificazione Acustica Comunale o Zonizzazione Acustica (Z.A.C.) è lo strumento che suddivide in zone omogenee il territorio Comunale ed attribuisce a ciascuna di esse i valori limite di emissione, immissione e di qualità secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997. Ai fini del presente Regolamento valgono altresì le definizioni indicate dalla L. n. 447/1995 all'art. 2.

3. Alle sorgenti sonore specificate nel presente regolamento non si applicano, nelle forme e nelle modalità eventualmente specificate negli articoli del regolamento, i limiti di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

TITOLO II - CANTIERI

Art 3 – GENERALITÀ

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

2. All'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

3. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 4 – ORARI E LIMITI MASSIMI

1. Le attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, nonché i lavori edili eseguiti all'interno delle abitazioni private sono svolte di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20 dal 1° novembre al 30 aprile; dalle ore 7 alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 20 dal 1° maggio al 31 ottobre. Eventuali variazioni da tali orari dovranno essere motivate da specifiche necessità progettuali o di sicurezza.
2. A tali attività non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.
3. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, etc.) sono svolti, di norma, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19 dal 1° novembre al 30 aprile; dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 dal 1° maggio al 31 ottobre. I sopraccitati limiti orari si applicano all'interno dei centri abitati cosi come definiti all'art. 4 del D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada".
4. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite Laeq = 70 dB(A), con tempo di misura TM (tempo di misura) di 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi così come definiti nell'Art. 2, comma 1, lett. B) della Legge 447/95.
5. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite LAeq 65 dB(A) con TM (tempo di misura) di 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.
6. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

    a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
    b. in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.

Art. 5 – CASI PARTICOLARI

1. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, teleriscaldamento, lavori di manutenzione e ripristino delle linee ferroviarie etc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

2. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture ed ai cantieri di durata superiore a 24 mesi è richiesta la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

3. I cantieri, compresi quelli per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati, posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, o posti in aree confinanti alle aree ed attività di cui sopra, quanto ai livelli di rumore da autorizzarsi in deroga dovranno essere oggetto di preventiva presentazione di documentazione previsionale di impatto acustico, sulla quale ARPAE dovrà produrre parere tecnico di competenza.

Art. 6 – PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati nell'articolo 4 è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi All'amministrazione Comunale:
   a) nel caso in cui l'attività di cantiere riguardi un intervento soggetto a DIA, contestualmente al deposito della DIA;
   b) nel caso in cui l'attività di cantiere riguardi un intervento soggetto a Permesso di Costruire, contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori.

2. La comunicazione si intende presentata solo se corredata dalla documentazione di cui all'**Allegato 1** al presente regolamento. Lo sportello unico provvede a trasmettere la comunicazione al Servizio Ambiente del Comune ed al Distretto ARPAE territorialmente competente senza ulteriori seguiti.
3. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1, secondo le modalità di cui al comma 2, non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.
4. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore e di fasce orarie di cui all'art. 4 del presente regolamento, possono richiedere specifica deroga dietro presentazione di apposita richiesta di autorizzazione in deroga, contenuta nell'**Allegato 2** al regolamento.
5. Per l'ottenimento dell'autorizzazione di cantieri non in grado di rispettare i limiti fissati dal presente regolamento occorre presentare richiesta allo sportello unico almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, corredata della documentazione prevista nell'**Allegato 2** al presente regolamento ed in particolare tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Lo sportello unico provvede a trasmettere la domanda di autorizzazione al Servizio Ambiente del Comune ed al Distretto ARPAE territorialmente competente per la relativa attività di istruttoria.
6. L'autorizzazione in deroga di cui al comma 5, viene rilasciata, acquisito il parere dell'ARPAE, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
7. Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.
8. E' in ogni caso vietato dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta ed aver atteso i 30 giorni di cui al comma 3 o senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui al comma 6.

TITOLO III - ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 7 – ATTIVITA' AGRICOLE

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. 15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

2. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo.

TITOLO IV - MANIFESTAZIONI

Art. 8 – DEFINIZIONI

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, di associazioni, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, o le manifestazioni a qualunque titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (Pubblici Esercizi) con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
2. I limiti di durata e di rumorosità si intendono specifici per ciascuna manifestazione autorizzata mentre il computo di giorni è da riferirsi ad ogni singolo sito autorizzato. Alla computazione complessiva del numero di giornate autorizzate per sito concorrono pertanto tutte le manifestazioni autorizzate nel sito nell'arco dell'anno. E' compito dell'amministrazione verificare il rispetto di tale limite ed eventualmente comunicare al richiedente il numero residuo di giornate autorizzabili.

Art. 9 – CRITERI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI

1. Nelle aree indicate nella tabella 1.1 e per le manifestazioni indicate alla tab.1.2 è consentito lo svolgimento di eventi secondo i criteri ed i limiti in esse indicate.
2. Per le manifestazioni che non rientrano nel comma precedente dovranno essere rispettati i limiti indicati nella tabella 2 allegata.
3. L'indicazione della durata massima degli eventi riportati nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.
4. In ogni caso, in tutte le manifestazioni, ai fini della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) Laslow, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.
5. Alle attività e manifestazioni di cui all'articolo 8 non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica.
6. Al di fuori degli orari indicati nelle autorizzazioni di cui all'articolo 10, devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997 individuati nel territorio comunale dalla Classificazione Acustica.

Art. 10 – PROCEDURA

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui al presente Titolo, se in grado di rispettare i limiti definiti nelle **tabelle 1.1, 1.2 e 2** allegate al presente regolamento, necessita di specifica comunicazione, nella forma definita nell'**Allegato 3** al presente regolamento. La comunicazione di manifestazioni temporanee in grado di rispettare i limiti di cui al presente regolamento deve essere presentata all'Amministrazione almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa.
Le comunicazioni sono da intendersi per anno solare. Al termine di ogni anno sono da intendersi decadute.
Per il calcolo del periodo di rispetto dei limiti si deve fare riferimento alla data di inizio della manifestazione. Per l'individuazione della data di inizio debbono essere considerati anche gli eventuali giorni di prove (sound-check) ed allestimento.
La dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, viene fatta sotto la piena responsabilità del richiedente, consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione vigente.

2. La manifestazione temporanea in grado di rispettare i limiti del presente regolamento può essere effettuata se entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.
3. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non siano in grado di rispettare le prescrizioni ed i limiti contenuti nelle tabelle 1.1,1.2 e 2 allegate al regolamento, devono essere espressamente autorizzate in deroga ai limiti.
4. Per l'ottenimento dell'autorizzazione di manifestazione non in grado di rispettare i limiti di cui al presente regolamento deve essere presentata all'Amministrazione domanda di autorizzazione secondo le modalità di cui all'**Allegato 4** almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa, domanda corredata della relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'ufficio trasmetterà la richiesta e la documentazione al Servizio Ambiente del Comune ed al Distretto ARPAE territorialmente competente per la relativa attività istruttoria.
5. L'autorizzazione di manifestazioni non in grado di rispettare i limiti del presente regolamento viene rilasciata, acquisito il parere di ARPAE, entro 60 giorni dalla richiesta.
6. Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa secondo le modalità indicate dal presente regolamento.
7. La relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, da allegarsi alla richiesta di autorizzazione in deroga, deve contenere le seguenti informazioni minime:

A. planimetria in scala dell'area interessata dalla quale possa evincersi la collocazione, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
B. ogni notizia utile a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate e i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora, oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili, ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe;
C. stima dei livelli sonori calcolati nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori calcolati per l'esposizione al pubblico e descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione, limitazione e contenimento della rumorosità adottate o che si intendono adottare al fine del rispetto dei valori limite previsti.

Art. 11 – PUBBLICI ESERCIZI

1. Il presente articolo si applica a tutti gli esercizi che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definiti dalla L.R. n. 14/2003, che intendono effettuare attività accessorie alla principale attività di somministrazione, senza configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. Sono definite "attività accessorie" l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento, senza il pagamento di biglietto d'ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.
3. Nello svolgimento delle attività accessorie deve essere comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare, quelle in materia di pubblica sicurezza e di inquinamento acustico.
4. Le procedure di autorizzazione delle "attività accessorie" svolte dai pubblici esercizi, nel rispetto dei limiti acustici di legge e in deroga, sono regolamentate nella "*Direttiva Tecnica per la disciplina delle manifestazioni temporanee dei pubblici esercizi*".
5. Le "attività accessorie" svolte dai pubblici esercizi dovranno rispettare i limiti acustici, di orario e di durata di cui alla sottostante tabella.

TABELLA A
(manifestazioni tenute all'interno del territorio comunale non altrimenti classificate)

DESCRIZIONE	AFFLUENZA	DURATA	LIMITE IN FACCIATA LAeq	N. Max di gg	LIMITE IN FACCIATA LASlow	LIMITE LASmax per il pubblico	LIMITE ORARIO
Concerti e manifestazioni all'aperto con esecuzione di musica dal vivo o diffusione sonora	afflusso atteso < 200 persone	4 h	70	40 (3)	75	108	24.00 (1) 01.00 (2)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì, sabato e prefestivi- (3) per zona identificata dalla direttiva

TITOLO V - PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 12 –PARTICOLARI SORGENTI SONORE

1. MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

2. ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

3. DISSUASORI SONORI ANTI VOLATILI

L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
a) fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo pari o superiore a 3 min.;
b) ubicazione del dispositivo: il più lontano possibile da edifici abitati e con bocca di sparo non orientata verso le residenze e comunque mai a distanza inferiore a 100 m dalle abitazioni.

4. CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

a) fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
c) periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

6. SUONO DELLE CAMPANE

Il suono delle campane e le invocazioni religiose, per tutto il periodo dell'anno, è consentito dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

7. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Nello svolgimento di attività rumorose temporanee non disciplinate dai precedenti Titoli II, III e IV, quali a titolo di esempio si citano i lavori in ambiente domestico, traslochi, manutenzioni, ecc., le attrezzature in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla normativa italiana. In ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico.
Le attività, a meno di specifiche autorizzazioni in deroga rilasciate in forma espressa, potranno essere svolte esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: nei giorni feriali nelle ore comprese tra le 8 e le ore 13 e tra le ore 15 e le ore 20, mentre nei giorni festivi l'uso è consentito nelle fasce orarie comprese tra le ore 9 e le 12 e tra le 16 e le 19.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – MISURE E CONTROLLI

1. I parametri di misura cui fanno riferimento i limiti riportati nelle Tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

    a) L_{Aeq}, come definito dal DPCM 16/3/1998, TM (tempo di misura) ≥ 10' (dieci minuti); tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
    b) L_{Aslow}, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della *time-history*, della registrazione grafica o della registrazione grafica. La misura dovrà avere durata pari o superiore a 10'.

2. A tutte le attività rumorose normate dal presente regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni definite dalla normativa vigente, limitatamente agli orari stabiliti nel presente regolamento relativi a ciascun tipo di sorgente ovvero agli orari definiti nelle specifiche autorizzazioni in deroga.
3. L'attività di controllo è demandata all'ARPAE ed alla Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. I responsabili di cantiere per parte dell'impresa esecutrice lavori, Direttore Cantiere, Direzione Lavori, organizzatori delle manifestazioni e titolari di ogni autorizzazione espressa per attività rumorose temporanee sono responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Art. 14 – SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 Euro ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge 447/95.

Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento sostituisce le precedenti previsioni e regolamentazioni comunali in materia di inquinamento acustico.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

TABELLE DI RIFERIMENTO: limiti orari e sonori

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME TABELLA 1.1 Aree particolari di pubblico spettacolo								
Area				**Limiti acustici, di orario e durata**				
Prog.	**Descrizione**	**Afflusso massimo di persone**	**Durata**	**N. Max di gg.**	**In facciata Laeq [db]**	**In facciata LASlow [db]**	**Limite Orario**	**Esposiz. Pubblico LASmax [db]**
1	Palazzetto dello Sport	3.500	8 h	10	70	75	01.30	108
2	Palazzo dei Congressi	2.000	8 h	10	70	75	01.30	108
3	Area feste strada Salso/Fidenza	2.000	4 h	20	75	80	01.30	108
4	Oratorio Don Bosco in Via Pascoli	1.700	4 h	14	75	80	24.00	108

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME
TABELLA 1.2
Manifestazioni particolari

Tipologia di Manifestazione				**Limiti acustici, di orario e durata**				
Prog.	**Descrizione**	**Afflusso atteso di pubblico [persone]**	**Durata**	**N. Max di gg.**	**In facciata Laeq [db]**	**In facciata LASlow [db]**	**Orario**	**Esposiz. Pubblico LASmax [db]**
1	Luna Park	-	10 h	21	70	75	22.30	108
2	Fiere e Celebrazioni (perimetro urbano)	-	10 h	20	70	75	24.00	108
3	Manifestazioni e feste popolari all'aperto organizzate in quartieri (al di fuori del centro storico) e/o frazioni	< 200	6 h	5 per ogni singolo quartiere o frazione	75	80	24.00	108
4	**Manifestazioni e/o concerti all'aperto**							
4.1	di grande richiamo	> 1000	4 h	3 (non consecutivi)	85	90	00.30	108
4.2	di medio richiamo	200<n°p<1000	4 h	6 (non consecutivi)	85	90	24.00	108
4.3	di basso richiamo	< 200	4 h	16	70	80	24.00	108
5	Rassegna estiva di musica all'aperto (priva di amplificazione)	> 200	4 h	20	70	75	24.00	108
6	**Manifestazioni e/o concerti al chiuso**							
6.1	di grande richiamo	> 1000	4 h	10	85	90	00.30	108
6.2	di medio richiamo	200<n°p<1000	4 h	13	75	80	24.00	108
6.3	di basso richiamo	< 200	4 h	16	70	75	24.00	108
7	**Manifestazioni sportive in aree rurali**	< 1000	4 h	10	85	90	22.30	108
8	**Manifestazioni di rilevanza nazionale e/o internazionale all'aperto o in tensostrutture**	> 2000	8 h	10	85	90	00.30 feriali 23.30 festivi e prefestivi	108
9	**Cinema all'aperto**	< 200	4 h	20	70	75	24.00	108

I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME TABELLA 2 (manifestazioni tenute all'interno del territorio comunale non altrimenti classificate						
AFFLUENZA	**N. Max di gg/anno per sito**	**DURATA**	**LIMITE IN FACCIATA LAeq**	**LIMITE IN FACCIATA LASlow**	**LIMITE LASmax per il pubblico**	**LIMITE ORARIO**
afflusso atteso > 5.000 persone	5	//	70	75	108	24.00
afflusso atteso < 5.000 persone	//	4 h	65	70	108	23.30 (1) 00.30 (2)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

MODULISTICA

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ALLEGATO: 1 – CANTIERI

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME

RISPETTO DEI LIMITI

Comune di
Salsomaggiore Terme
Piazza Libertà, 1
43039 Salsomaggiore (PR)

Il sottoscritto _____

nato a _____; il _____; residente a:_____

in via _____ n_____

in qualità di _____della_____

Sede legale in: _____; via_____

Iscrizione CCIAA:_____

C. F. o P. IVA_____

per l'attivazione di un cantiere:

edile o stradale
ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via _____n._____;

per il periodo dal _____al _____

RICHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 15/2001. A tal fine dichiaro di **rispettare gli orari ed i valori limite** di cui all'articolo 4 del Regolamento Comunale delle attività rumorose.

Si allega

[ ] planimetria di cantiere con indicazione della posizione delle attività rumorose

[ ] elenco delle macchine rumorose presenti in cantiere

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data _____ Timbro/Firma _____

N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ALLEGATO: 2 – CANTIERI

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME

MANCATO RISPETTO DEI LIMITI

Comune di
Salsomaggiore Terme
Piazza Libertà, 1
43039 Salsomaggiore (PR)

Il sottoscritto _____

nato a _____; il _____; residente a:_____

in via _____ n_____

in qualità di _____della_____

Sede legale in: _____; via_____

Iscrizione CCIAA :_____

C. F. o P. IVA_____

per l'attivazione di un cantiere:

edile o stradale
ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via _____n._____;

per il periodo dal _____al _____

RICHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 15/2001. A tal fine dichiaro di **non essere in grado di rispettare:**

[ ] gli orari di cui all'articolo 4 del Regolamento Comunale delle attività rumorose;
[ ] i valori di cui all'articolo 4 del Regolamento Comunale delle attività rumorose;
per i seguenti motivi:

_____

_____

_____

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data _____ Timbro/Firma _____

N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ALLEGATO: 3 – MANIFESTAZIONI

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME

RISPETTO DEI LIMITI

Comune di
Salsomaggiore Terme
Piazza Libertà, 1
43039 Salsomaggiore (PR)

Il sottoscritto _____

nato a _____; il _____; residente a:_____

in via _____ n_____

in qualità di _____della_____

Sede legale in: _____; via_____

C. F. o P. IVA_____;

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo [ ] **all'aperto** [ ] **in luogo chiuso**

denominata: _____;

che si terrà (indirizzo/ubicazione)_____, n._____;

per il periodo dal _____al _____; N° serate:_____;

con il seguente orario: dalle_____ alle _____;

DICHIARA

di rispettare:

[ ] gli **orari** di cui alla **Tabella [1.1] – [1.2]** del Regolamento Comunale disciplina attività rumorose;

[ ] i **valori limite** di cui **Tabella [1.1] – [1.2]** del Regolamento Comunale disciplina attività rumorose;

note:

_____

_____

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data _____ Timbro/Firma _____

N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

MANCATO RISPETTO DEI LIMITI

Comune di
Salsomaggiore Terme
Piazza Libertà, 1
43039 Salsomaggiore (PR)

Il sottoscritto _____

nato a _____; il _____; residente a:_____

in via _____ n_____

in qualità di _____della_____

Sede legale in: _____; via_____

C. F. o P. IVA_____;

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo [ ] **all'aperto** [ ] **in luogo chiuso**

denominata: _____;

che si terrà (indirizzo/ubicazione)_____, n._____;

per il periodo dal _____al _____; N° serate:_____;

con il seguente orario: dalle_____ alle _____;

DOMANDA

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 15/2001. A tal fine dichiaro **di non essere in grado di rispettare:**

[ ] gli **orari** di cui alla **Tabella [1] – [2]** del Regolamento Comunale disciplina attività rumorose;

[ ] i **valori limite** di cui **Tabella [1] – [2]** del Regolamento Comunale disciplina attività rumorose;

Da compilarsi solamente per manifestazioni organizzate presso Pubblici Esercizi in centro urbano
[ ] dichiaro di rispettare il valore di rumorosità interna ad ambienti abitativi disturbati (< di 30 Db)
[ ] la manifestazione sarà svolta presso P.E. che dista [più di] [meno di] 100 m da altro P.E.

per i seguenti motivi:

_____

_____

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data _____ Timbro/Firma _____

N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)